

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2020, n. 182

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "*...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*", sino al 3 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia N. 175 e 176 dell'8 marzo 2020 ore 2,31 e ore 11,30, con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Puglia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce *che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio regionale*" e che, pertanto, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative

o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

CONSIDERATO che del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale;

CONSIDERATO che, ad integrazione di quanto disposto con le ordinanze 175 e 176 dell'8 marzo 2020, è necessario assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, estendendo gli effetti di tali ordinanze a tutti gli individui provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, che fanno ingresso in Puglia al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza,

emana la seguente

ORDINANZA

Tutti gli individui che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, **hanno l'obbligo:**

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La comunicazione istituzionale della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza sull'intero territorio regionale, in ogni porto, aeroporto, stazione ferroviaria nonché, avvalendosi della collaborazione della competente Sezione dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, provvederà a diffondere il contenuto della presente ordinanza anche ai gestori del servizio di trasporto passeggeri su gomma interregionale, affinché ne diano avviso su ogni mezzo di trasporto.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 14 marzo 2020 ore 13.18

**Il Presidente
Michele Emiliano**